



COMUNE DI COSTERMANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE

*determinazione della misura e dei costi in relazione
alla situazione economica dei richiedenti
le prestazioni sociali agevolate*

Approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 28.03.2006.

I N D I C E

TITOLO I – FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Funzioni del Comune in campo sociale
- Art. 2 Oggetto del Regolamento
- Art. 3 Destinatari
- Art. 4 Interventi e prestazioni
- Art. 5 Modalità di gestione dei servizi

TITOLO II MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI

- Art. 6 Accesso ai servizi
- Art. 7 Indicatore della situazione economica (equivalente)
- Art. 8 Verifica e controllo

TITOLO III SERVIZI

CAPO I – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

- Art. 9 Definizione
- Art. 10 Modalità di accesso
- Art. 11 Contribuzione

CAPO II – PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

- Art. 12 Definizione

CAPO III – SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE

- Art. 13 Definizione
- Art. 14 Modalità di accesso
- Art. 15 Contribuzione

CAPO IV – CONTRIBUTI ECONOMICI

- Art. 16 Definizione
- Art. 17 Finalità
- Art. 18 Prestazioni
- Art. 19 Contributo Minimo di Inserimento
- Art. 20 Contributi straordinari
- Art. 21 Contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti
- Art. 22 Contributi Pagamento Servizio
- Art. 23 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti
- Art. 24 Servizio Aiuto Vita Indipendente (S.A.V.I.)
- Art. 25 Casi particolari
- Art. 26 Interventi per superare situazioni di emergenza abitativa
- Art. 27 Ricorsi

CAPO V – INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE

- Art. 28 Definizioni e Principi
- Art. 29 Destinatari
- Art. 30 Prestazioni
- Art. 31 Finalità
- Art. 32 Modalità di erogazione
- Art. 33 Recupero del credito
- Art. 34 Parenti tenuti agli alimenti e contribuzione
- Art. 35 Concorso dei parenti obbligati

CAPO VI – AFFIDO MINORI

- Art. 36 Finalità
- Art. 37 Tipologia dell'affido
- Art. 38 Modalità dell'affido
- Art. 39 Affidi Parentali
- Art. 40 Conclusione dell'affido

CAPO VII – SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

- Art. 41 Definizione
- Art. 42 Finalità
- Art. 43 Prestazioni
- Art. 44 Personale
- Art. 45 Destinatari
- Art. 46 Criteri di valutazione della situazione
- Art. 47 Modalità di accesso
- Art. 48 Contribuzione
- Art. 49 Centro diurno anziani e sportello informativo pensionistico
- Art. 50 Pronto Intervento Sociale

CAPO VIII – SERVIZI SCOLASTICI

- Art. 51 Trasporto scolastico
- Art. 52 Servizio mensa

CAPO IX – SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DEL TEMPO LIBERO

- Art. 53 Soggiorni Climatici
 - Definizione e finalità
 - Destinatari
 - Modalità di accesso
 - Tariffe
- Art. 54 Centri ricreativi per anziani
 - Definizione
 - Finalità
 - Destinatari
 - Modalità di accesso
 - Attività
 - Tariffe
- Art. 55 Centro Estivo Ricreativo
 - Definizione
 - Finalità
 - Destinatari
 - Modalità di accesso
 - Attività
 - Tariffe
- Art. 56 Appoggio educativo – scolastico
 - Definizione e modalità di accesso

Finalità
Destinatari
Attività
Tariffe

Art. 57 Centro aperto

Definizione e finalità
Destinatari
Modalità di accesso
Attività
Tariffe

Art. 58 Centro giovani

Definizione
Finalità
Destinatari
Modalità di accesso
Attività
Tariffe

Art. 59 Informagiovani

Definizione
Finalità
Destinatari
Attività
Tariffe

Art. 60 Spazio Famiglia

Definizione
Finalità
Destinatari
Modalità di accesso
Attività
Tariffe

Art. 61 Settimana di vacanza per minori

Obbiettivi
Destinatari
Attività
Tariffe

**CAPO X – ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA
ATTIVA**

Art. 62 Attività di Formazione Promozione

CAPO XI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 63 Utilizzo dati personali

Art. 64 Ricorsi

Art. 65 Collaborazione intercomunale

Art. 66 Norme transitorie

TITOLO I FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Funzioni del Comune in campo sociale

Ai sensi della legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi; l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche; le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per la individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Costermano esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni dalla normativa vigente: art. 25 del D.P.R. 24-7-1977 n. 616; art. 13 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; art. 132, comma 1 del D.Lgs. 31-3-1998, n. 112; L.R.V. n. 11 del 13.04.2001, art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e loro successive modificazioni ed integrazioni, al fine di favorire sia il miglioramento delle condizioni di vita nella promozione della reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria, sia concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano:

- i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (come modificato dal D. Lgs. 3-5-2000, n. 130) e al D.P.C.M. 4-4-2001, n. 242 (ISEE – Indicatore Situazione Economica Equivalente – ved. Art. 7 del presente Regolamento);
- i criteri unificati di valutazione della situazione economica, considerando il nucleo familiare convenzionale ristretto, tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E.E., gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune e togliendo la riduzione dello 0,50 in presenza di invalidità (ISEEP – Indicatore Situazione Economica Equivalente Prestazioni comunali – ved. Art. 7 del presente Regolamento);
- un preciso progetto individualizzato laddove previsto dal presente regolamento (ved. Art. 12 del presente Regolamento).

Art. 3 Destinatari

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al D.L.vo 25.07.1998 n. 286, residenti nel Comune di Costermano.

Art. 4 Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a

superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Costermano può attivare:

Servizio sociale professionale

Servizio educativo territoriale

Contributi economici

- contributo minimo di inserimento
- contributi straordinari
- contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti
- contributi pagamento servizi
- misure di sostegno in favore di persone con handicap grave (S.A.V.I.)

Integrazione rette strutture

Affido minori

Servizio di assistenza domiciliare

Servizi scolastici

- Trasporto scolastico
- Servizio mensa

Servizi socio-educativi e del tempo libero

- soggiorni climatici
- centri ricreativi per anziani
- centri estivi ricreativi
- appoggio educativo-scolastico individualizzato
- centro aperto
- centro giovani
- informagiovani
- spazio famiglia
- settimana di vacanza per minori

Attività di informazione, formazione e promozione della cittadinanza attiva

Interventi per superare situazioni di emergenza abitativa

Art. 5

Modalità di gestione dei servizi

Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono il Comune e gli altri Enti pubblici; viene prevista inoltre la partecipazione nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.

Tali servizi potranno essere attuati secondo le modalità previste nell'art. 113 del D.L.vo 267/2000 e negli artt. 11, 16, 17 della L. 328/2000.

TITOLO II MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI

Art. 6 Accesso ai servizi

Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie devono essere messe in grado di poter accedere ai servizi stessi attraverso un'adeguata informazione (v. art. 13 della L. 328/00) circa l'accesso e il loro funzionamento.

Il presente regolamento specificherà per ogni servizio la modalità di attuazione degli interventi prevedendo l'accesso, l'ammissione, esenzione e/o contribuzione, la gratuità, tenendo conto dell'ISEE e/o ISEEP e/o del progetto individuale, se prevista.

Art. 7 Indicatore della situazione economica (equivalente)

Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dai commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 130/2000 e D.P.C.M. 4-4-2001, n. 242 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- il reddito;
- il patrimonio.

L'indicatore della situazione economica viene calcolato con riferimento ai componenti sopra indicati applicando la seguente scala di equivalenza:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo (ISE) e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente (ISEE).

Definizione di reddito

Per la definizione del reddito si fa rinvio all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha apportato modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

Definizione di patrimonio

Per la definizione di patrimonio si fa rinvio all'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha sostituito l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

Indicatore situazione economica (I.S.E.)

L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale determinata ai sensi dell'art. 4 e del 20 per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale determinata ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

Indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109/98.

Indicatore situazione economica equivalente prestazioni comunali (ISEEP)

Si richiede per calcolare l'ISEEP la certificazione ISEE.

L'Amministrazione comunale comunque per le proprie prestazioni, e quindi per il calcolo dell'ISEEP, considera il nucleo familiare convenzionale ristretto che è composto dal richiedente, dal coniuge e da tutti coloro che, anche non legati da vincolo di parentela, risultano a carico loro ai fini Irpef. Il coniuge dell'utente fa sempre parte del nucleo familiare convenzionale ristretto, ad eccezione dei casi in cui sussista una separazione di fatto o legale, o un atto di divorzio. Si chiederanno tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E.E. (pensione di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni INAIL, ecc.) e gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune (affitto, Legge Regionale 28/91, esoneri, badanti, libri di testo, borse di studio, ecc.).

Aggiornamento certificazione ISEE / ISEEP:

Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione), deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione.

Art. 8**Verifica e controllo**

Gli enti erogatori possono controllare, anche mediante convenzioni con il Ministero delle Finanze, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Le modalità di campionamento dei controlli saranno oggetto di successivi provvedimenti.

Le Amministrazioni comunali possono chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

TITOLO III – SERVIZI**CAPO I – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE****Art. 9****Definizione**

L'assistente sociale si connota come l'operatore che, con autonomia tecnico-professionale, interviene per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio. Tale funzione si estrinseca nei seguenti livelli:

promozione e attivazione della comunità locale;

programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: ha la funzione di

rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione, verificarne l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'assistente sociale parteciperà quindi alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piano di Zona;

segretariato sociale: risponde all'esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, utili per affrontare esigenze personali, familiari nelle diverse fasi della vita. In particolare si dovranno progettare facilitazioni per i cittadini più fragili e meno informati che si scoraggiano di fronte a difficoltà burocratiche e organizzative che vanno rimosse per ridurre le disuguaglianze di accesso;

presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di percorso di aiuto: risponde al bisogno di un percorso di aiuto che avviene attraverso una valutazione iniziale dell'assistente sociale integrata, quando è necessario, con altre figure professionali (partecipazione alle Unità Valutative Multidisciplinari) e dalla predisposizione di un progetto individuale (come previsto dal presente regolamento all'art. 12) concordato con la persona, al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o risolvere il bisogno.

Art. 10

Modalità di accesso

L'utente può accedere al servizio presente nel Comune di residenza sia su appuntamento che durante l'orario di apertura degli appositi uffici.

Art. 11

Contribuzione

L'accesso al servizio sociale professionale è gratuito.

CAPO II – PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

Art. 12

Definizione

Per progetto individualizzato s'intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'amministrazione comunale, concordano obiettivi, interventi, strategie operative al fine di:

- superare la situazione di difficoltà ed emarginazione,
- migliorare le condizioni di vita della persona,
- prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

Per raggiungere tali finalità si prevedono azioni dirette a:

- attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale,
- attivare attorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati per ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte,
- garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni, favorendo la pluralità dell'offerta.

Il progetto, redatto dall'Assistente Sociale con il richiedente (l'interessato o chi per lui), deve prevedere: obiettivi, calcolo dell'ISEE e/o dell'ISEEP elaborato dall'ufficio preposto, tempi, modi, risorse, verifiche e la proposta.

Il progetto è previsto per contributi economici, rette case di riposo, servizio di assistenza domiciliare.

Se il progetto corrisponde con quanto risulta dall'ISEEP si procede con risorse comunali secondo

procedure previste (determinazione e/o deliberazione G.M.);

Se il progetto fosse favorevole ma con ISEEP troppo alto si proporrà la questione all'organo decisionale (deliberazione G.M.);

Se, sia il progetto che l'ISEEP comportano la non concessione dell'intervento richiesto, possono essere comunque fornite altre prestazioni sociali (per esempio segretariato sociale).

CAPO III – SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE

Art. 13

Definizione

Il servizio educativo territoriale operante nel territorio dell'A.S.L. 22 e del Comune di Costermano dal 1991 si occupa di elaborare e attuare interventi che rispondano ai bisogni dei minori e dei giovani residenti nel territorio di competenza. Nel corso degli anni la figura dell'educatore professionale è diventata una risorsa per la conoscenza dei bisogni e delle risorse del territorio, per l'attivazione della rete comunitaria, per la progettazione e gestione di progetti per minori e di comunità.

Le prestazioni del Servizio educativo territoriale sono le seguenti:

informazione: raccolta ed analisi di informazioni sui bisogni educativi e di animazione del territorio, lavoro di rete (avvio e mantenimento di rapporti con famiglie, gruppi, aggregazioni, comunità attraverso contatti individuali e di gruppo),

progetti educativi individualizzati: elaborazione, gestione ed attuazione di progetti educativi individualizzati ed extra-scolastici, lavoro in equipe, collaborazioni con le agenzie educative del territorio, raccolta di segnalazioni e analisi di situazioni di minori a rischio,

progetti di animazione socio-educativo e culturale: progettazione e gestione di attività per il tempo libero, organizzazione e gestione di iniziative culturali in funzione socio-educativa, progettazione organizzazione gestione e coordinamento di centri estivi, soggiorni, centri aperti, informagiovani, centri giovani, centri famiglia, appoggi socio-educativi;

progetti di comunità: progettazione, organizzazione e gestione progetti di comunità,

attività di formazione: progettazione, organizzazione, attivazione e gestione di progetti di formazione rivolti alla comunità locale (famiglia, scuola, volontariato, ...),

attività di progettazione: progettazione, organizzazione e coordinamento di progetti distrettuali ai sensi delle Leggi n. 285/97, 309/90, L.R. 29/88, lavoro di equipe distrettuale.

Art. 14

Modalità di accesso

L'utente può accedere al servizio presente nel Comune di residenza su appuntamento presso gli appositi uffici.

Art. 15

Contribuzione

L'accesso al servizio educativo territoriale è gratuito.

CAPO IV – CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 16 Definizione

La richiesta di Assistenza economica può essere determinata da varie cause:

- nella mancata occupazione, nella sottoccupazione o nell'insufficienza retributiva o pensionistica;
- nei ritardi e nell'inadeguatezza dei contributi previsti dal sistema previdenziale e di pagamento delle provvidenze a favore degli invalidi civili;
- nell'incidenza del canone di affitto;
- nell'incidenza di spese straordinarie.

Per contributo economico si intende un'erogazione di denaro e/o di beni materiali oppure un'esenzione dal pagamento di determinati servizi.

Lo stato di bisogno è delimitato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, nel caso in cui non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono, all'integrazione di tale reddito

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica sotto alla quale la persona anziana (oltre i 65 anni), o invalido al 100% non inseribile nel mondo del lavoro non disponga di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Costermano assume quale valore economico del minimo vitale il valore I.S.E.E.P. calcolato come segue:

minima INPS anno di riferimento + 5% di un ipotetico patrimonio mobiliare di € 5.000,00

Quale esempio per il 2006 per un nucleo composto da 1 componente:

$$(427,58 \times 13) + 250,00 = 5.808,54 \text{ €}$$

Nel caso di nucleo composto da più componenti si applica la scala di equivalenza di cui all'art. 7.

- incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a sé stesso;
- esistenza di circostanze, anche al di fuori dai casi previsti dalle precedenti lettere a e b, a causa delle quali, persone singole o nuclei familiari siano esposti al rischio di emarginazione;
- condizione di un soggetto sottoposto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.

Art. 17 Finalità

Obiettivo dell'Assistenza economica è quello di consentire alla popolazione di coprire i bisogni fondamentali per la realizzazione di un'esistenza libera e dignitosa, e di favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale.

In ogni caso gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno tenendo conto delle risorse personali, parentali e sociali.

Art. 18 Prestazioni

Le prestazioni comprendono:

- contributi straordinari
- contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti
- contributi pagamento servizi
- Servizio Aiuto Vita Indipendente (S.A.V.I.)
- Interventi per superare situazioni di emergenza abitativa

Per gravi situazioni modificate dalla presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi, la Giunta può, sul progetto individuale dell'Assistente Sociale, derogare dal presente articolo.

La Giunta Municipale può rivedere annualmente i limiti previsti per il minimo vitale.

Art. 19 **Contributo Minimo di Inserimento**

Per CONTRIBUTO MINIMO DI INSERIMENTO si intende una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali, con programmi personalizzati, in favore di persone esposte al rischio di marginalità sociale e impossibilità a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali.;

Il contributo minimo di inserimento ha carattere temporaneo con possibilità di rinnovo; si considera che la persona possa migliorare le proprie condizioni socio-economiche attraverso un progetto individuale di integrazione sociale personalizzato (D. Lgs. 18.06.98 n. 237). Tale progetto può prevedere delle attività socialmente utili, per le quali ci sarà copertura assicurativa; nell'ipotesi di persone con invalidità civile uguale o superiore al 46% sarà coinvolto il Servizio competente.

I soggetti ammessi al reddito minimo di inserimento hanno l'obbligo di:

- comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione anche derivante dalla mutata composizione familiare, dalle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
- rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto individuale di integrazione sociale;
- per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato.

In caso di inadempienza o grave violazione degli obblighi il Comune sospende o riduce le prestazioni di reddito minimo di inserimento.

In generale i destinatari sono le persone previste dall'art. 3 di questo regolamento.

Nello specifico possono accedere al Contributo Minimo di Inserimento le persone che hanno un ISEEP fino a Euro 5.808,54.

La situazione reddituale viene calcolata tenendo conto dell'I.S.E.E.P di cui al precedente articolo 7.

La somma erogabile sarà stabilita dalla Giunta Municipale sulla base della proposta prevista nel progetto individualizzato.

Per gravi situazioni modificate dalla presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi, la Giunta può, su proposta dell'Assistente Sociale, derogare dal presente articolo.

La Giunta Municipale può rivedere annualmente i limiti previsti per il contributo minimo di inserimento.

Art. 20 **Contributi Straordinari**

Per CONTRIBUTI STRAORDINARI si intende un'erogazione economica o la prestazione di servizi per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei.

I destinatari sono le persone previste dall'art 3 di questo Regolamento.

Nello specifico possono accedere ai contributi straordinari le persone che hanno un I.S.E.E.P. calcolato come previsto dall'art. 7 del presente Regolamento uguale e/o inferiore alla soglia stabilita per il minimo vitale aumentata di € 500,00.

La somma erogabile sarà stabilita dalla Giunta Municipale sulla base della proposta prevista nel progetto personalizzato.

È fatta salva la possibilità per la Giunta Municipale di derogare alla soglia sopra determinata concedendo un contributo straordinario anche nei casi di particolare gravità o emergenza, con provvedimento motivato.

Per gravi situazioni modificate dalla presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi, la Giunta può, su proposta dell'Assistente Sociale derogare dal presente articolo.

La Giunta Municipale può rivedere annualmente la soglia prevista per i contributi straordinari, sempre nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 21**Contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti**

Per CONTRIBUTI EROGATI DAL COMUNE MA DERIVANTI DA ALTRI ENTI si intendono erogazioni economiche già definite da normative regionali o statali per le quali il comune segue l'istruttoria e la liquidazione sulla base dei criteri definiti dagli altri Enti (es. L. 448 del 23.12.1998, L. R. 28/91, Fondo Sociale per l'Affitto, Libri di Testo, ecc...) o sulla base di convenzioni/accordi con altri Enti (per esempio Provincia).

Art. 22**Contributi Pagamento Servizi**

Per CONTRIBUTI PAGAMENTO SERVIZI si intende:

- per i servizi comunali l'assunzione diretta da parte del comune, parziale o totale, delle spese per l'accesso ai servizi stessi;
- per altri servizi l'erogazione di somme espressamente finalizzate alla copertura totale o parziale delle spese previste per l'accesso. In tale tipologia si ritiene compreso il pagamento di contributi retta per ricoveri temporanei (per esempio R.S.A., pronta accoglienza).

Art. 23**Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti**

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono, ove possibile, contattati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale. In questa occasione verrà valutata la possibilità da parte dei parenti di far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Art. 24**Servizio Aiuto Vita Indipendente (S.A.V.I.)**

Il Comune di Costermano, con proprio finanziamento, sostiene la realizzazione di progetti di "vita indipendente" di adulti affetti da grave disabilità fisica.

Lo scopo è quello di aiutare queste persone a realizzare la massima autonomia, anche quando gli handicap non sono eliminabili con ausili tecnici/informatici, protesi o altre forme di sostegno.

Art. 25**Casi Particolari**

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, la Giunta Municipale potrà adottare delle decisioni su semplice segnalazione dell'Assistente Sociale, senza bisogno di una relazione completa, che verrà presentata entro quindici giorni dall'adozione dei rimedi d'urgenza. A seguito della presentazione della relazione, si adotteranno gli strumenti necessari, previsti dal presente regolamento.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo.

Art. 26**Interventi per superare situazioni di emergenza abitativa**

L'Amministrazione comunale può stipulare, in qualità di conduttore, contratti di locazione per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio.

Art. 27 Ricorsi

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso all'organo competente entro i termini stabiliti dalla normativa.

CAPO V – INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE

Art. 28 Definizione e Principi

Il ricovero permanente di persone in strutture residenziali assistenziali deve essere evitato in tutti i modi possibili, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.

Per le persone adulte e/o anziane la valutazione sia per gli autosufficienti che per i non autosufficienti dal punto di vista sociale e/o sanitario avviene all'interno della UVM. La UVM definisce la necessità del ricovero dopo aver escluso la possibilità, malgrado l'attivazione dei servizi esistenti, di continuare a mantenere la persona nel proprio domicilio.

Per i minori da inserire presso Comunità, Gruppi famiglia o Istituti la valutazione sarà effettuata dal Servizio Sociale di Base e/o dal Servizio Minori.

Art. 29 Destinatari

I destinatari sono le persone previste dall'art. 3 di questo regolamento che superano i 65 anni, per le quali la UVM abbia valutato la necessità di un inserimento in struttura. Per le persone di età inferiore sarà necessario definire la competenza economica con gli altri enti coinvolti (vedi L.E.A.); per i minori si demanderà alla Giunta Municipale la valutazione circa l'opportunità di far contribuire i parenti tenuti agli alimenti eventualmente con la procedura prevista dall'art. 35.

La richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo comunale può essere presentata dall'assistito, da colui che ne esercita legalmente la tutela ai sensi della normativa vigente, o da un parente e/o affine o da persona con legame affettivo.

Nel caso di persona senza coniuge o parenti che possano presentare richiesta e con totale o parziale infermità di mente attestata da certificazione medica aggiornata, la richiesta può essere presentata dall'Assistente Sociale.

Art. 30 Prestazioni

Per retta si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota sociale giornaliera in strutture convenzionate e si configura come una prestazione sociale agevolata di cui all'art. 1, comma 1 del D. Lgs. n. 109/98, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti e dei parenti tenuti agli alimenti come indicato dagli articoli successivi.

L'importo del contributo retta relativa alla quota sociale e alla prestazione erogata è stabilito con atto degli organi competenti dell'Amministrazione Comunale che erogherà alla struttura di accoglienza la differenza esistente tra il valore della quota sociale della retta stessa e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale.

Art. 31 Finalità

L'obiettivo del contributo retta è quello di consentire il ricovero in struttura residenziale, se ritenuto indispensabile, anche a coloro che non hanno la possibilità economica di coprire tale spesa.

Art. 32

Modalità di erogazione

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento al netto di una quota per le spese personali che va da un minimo di Euro 80,00 (20% minima Inps – vedi L.R. n. 22/89) fino ad un massimo di Euro 125,00 (L. 328/00 art. 24).
- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie...) facendo salva una franchigia di Euro 5.000,00; detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
- il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene;
- i beni mobili.

Art. 33

Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a Euro 5.000,00;
- l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi), affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 34

Parenti tenuti agli alimenti e contribuzione

Qualora l'anziano non possa coprire il totale della retta di ricovero potrà chiedere l'intervento dell'Amministrazione comunale dando mandato alla stessa di procedere e indicando in modo preciso l'elenco dei propri parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.). Nel caso in cui tali parenti dichiarassero di non poter coprire integralmente la quota sociale, gli stessi potranno chiedere un contributo all'Amministrazione comunale attraverso la presentazione della D.S.U. e calcolo I.S.E.E. (Vedi art. 7) tenendo presente il nucleo ristretto.

Nei casi di urgenza, per i quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, verrà comunque provveduto all'inserimento del cittadino con compartecipazione del Comune di Costermano al pagamento della quota sociale. Tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell'utente di quanto calcolato a suo carico una volta completati i conteggi previsti dall'art. 35.

Dovrà inoltre essere comunicata l'eventuale proprietà di beni immobili, posseduti negli ultimi 5 anni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora il ricoverato risulti proprietario di beni immobili, il Comune dispone la stima da parte dell'ufficio tecnico comunale ed acquisisce idonee garanzie (vendita, donazione, accensione di ipoteca...) per il recupero delle spese di ricovero.

Nel caso in cui la dichiarazione sia ritenuta incompleta, il richiedente viene invitato ad integrare la dichiarazione o la documentazione allegata.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del c.p.

Art. 35 Concorso dei parenti obbligati

I componenti il nucleo familiare diversi dall'utente partecipano alla spesa nel seguente modo:

- dall'Indicatore della Situazione Economica del nucleo familiare viene dedotto il valore del minimo vitale di cui all'art. 16 tenendo conto che il numero dei componenti da considerare è quello del nucleo familiare escluso l'utente; sulla differenza viene calcolata una percentuale pari al 12%, che corrisponde alla quota annua di compartecipazione a carico dell'utente.

In situazioni particolari si rimanda la decisione alla Giunta Municipale.

CAPO VI – AFFIDO MINORI

Art. 36 Finalità

Il Comune di Costermano attua l'affido familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi in una situazione di temporanea difficoltà.

I Servizi Sociali ricorrono all'affido familiare solo dopo aver verificato, avvalendosi della collaborazione del Servizio Minori, l'impossibilità temporanea di soluzione del disagio del minore nell'ambito della famiglia di origine; saranno previsti interventi orientati al sostegno della famiglia di origine e al recupero delle sue potenzialità.

Art. 37 Tipologia dell'affido

Semi-affido

E' un intervento di supporto a famiglie in difficoltà per periodi brevi e con orari limitati, prevalentemente durante il giorno.

Affido Familiare Consensuale

L'affido familiare è consensuale ove vi sia il consenso sottoscritto dai genitori o dal genitore esercente la patria potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 o, se opportuno, anche di età inferiore. Tale affido è disposto dal Comune su proposta del Servizio Sociale o del Servizio Minori e reso esecutivo dal Giudice Tutelare competente per territorio. L'affido può essere residenziale o diurno.

Affido Giudiziale

L'affido familiare è giudiziale ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore.

In tal caso provvede il Tribunale per i Minorenni competente per territorio, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 330 e seguenti del Codice Civile.

Art. 38 Modalità dell'affido

L'affido familiare si realizza con modalità di tempo pieno, a breve o lungo termine o di tempo parziale (fine settimana, vacanza, giornaliero, etc.), anche con il supporto di servizi di sostegno.

Per famiglia affidataria si intende sia un nucleo familiare completo, sia le coppie senza figli, che le persone singole con o senza figli e comunità di tipo familiare che possibilmente abbiano

intrapreso un percorso di formazione apposito sia presso i Servizi pubblici che presso Enti o associazioni *accreditati*.

Le famiglie affidatarie si impegnano a :

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidato;
- suscitare, mantenere ed incrementare validi rapporti con la famiglia naturale, sempre che non ci siano nei singoli casi controindicazioni specifiche di tipo psicologico o giuridico;
- mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio);
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidato con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidato e della famiglia di origine;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore;
- mantenere sistematico rapporto con gli operatori competenti del Servizio Sociale.

Le famiglie di origine si impegnano a:

- mantenere validi rapporti e legami con la famiglia affidataria;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, preventivamente concordate con gli operatori nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, secondo le proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore;
- favorire, in collaborazione con gli operatori del Servizio Affidato e con gli affidatari il rientro del minore in famiglia.

Il Servizio sociale (del servizio sociale di base o del servizio minori) provvede a:

- inoltrare la proposta dell'affido all'Amministrazione con i moduli predisposti per sottoscrivere l'impegno degli affidanti e degli affidatari;
- organizzare l'abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria o la comunità alloggio o la casa famiglia;
- promuovere, attuare e sostenere gli affidi familiari e verificarne l'andamento; monitorare altresì l'eventuale inserimento in Comunità alloggio o casa famiglia;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e valide relazioni, fatte sempre salve le diverse prescrizioni;
- assicurare agli affidatari e alla famiglia di origine il sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affido.

L'Amministrazione Comunale provvede a:

- Deliberare l'affido con i conseguenti oneri finanziari a favore degli affidatari per contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore o assumere la retta per quanto riguarda la copertura dell'inserimento in Comunità alloggio.
L'onere mensile per l'affido alla famiglia o alla casa famiglia è pari all'ammontare della minima INPS per lavoratori dipendenti per l'affido residenziale; per gli affidi diurni si potrà valutare in base alla situazione.
- Curare la partecipazione economica dei parenti del minore tenuti agli alimenti, in base all'art. 433 del Codice Civile, ove se ne riscontri l'opportunità e in base alla situazione economica, applicando eventualmente l'articolo 34 del presente Regolamento. In tal caso il contributo del Comune è ridotto o eliminato sulla base dell'entità della quota corrisposta a titolo di mantenimento.
- Stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari sono garantiti dagli incidenti e danni che sopravvengono al minore o da questi provocati nel corso dell'affido.

Art. 39 **Affidi Parentali**

Nel caso in cui si attui un affido parentale, cioè l'affidamento di un minore su proposta del Servizio Affidato o su disposizione del Tribunale per i Minorenni, a parenti diversi dai genitori ma legati da

vincolo di parentela con il minore entro il quarto grado, il Comune provvede all'erogazione di contributi mensili previa valutazione da parte del servizio sociale dell'effettiva necessità e comunque per i soli affidi a tempo pieno nella misura non superiore al 60% di quanto previsto all'art. 38.

Art. 40 **Conclusione dell'affido**

L'affido termina al venir meno delle condizioni di necessità che lo hanno determinato, a giudizio dell'Autorità che lo ha disposto, o alla scadenza naturale del progetto di affido, dopo che il Servizio che ha attivato il progetto ha valutato la situazione tenendo conto dell'interesse del minore.

Se alla data della scadenza del progetto di affido dovessero persistere le condizioni di necessità, è possibile prorogare l'intervento previo accordo tra le parti in caso di affido consensuale o previa nuova disposizione da parte del Tribunale per i Minorenni.

CAPO VII – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 41 **Definizione**

Il Servizio di assistenza domiciliare è un servizio svolto presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno al fine di garantire ai cittadini un livello minimo di assistenza attraverso l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali.

Art. 42 **Finalità**

Il Servizio persegue la finalità di tutelare la dignità e autonomia della persona nel proprio domicilio, prevenendone gli stati di disagio e di dipendenza e promuovendone il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai bisogni nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.

Il Servizio si propone di mantenere la persona nel proprio domicilio e nel contesto familiare.

Art. 43 **Prestazioni**

Il Servizio di assistenza domiciliare in base al progetto individuale sulla persona fornisce le seguenti prestazioni:

- cura e igiene personale, abbigliamento, alimentazione, consegna a domicilio dei pasti, bagno, mobilizzazione, medicazioni semplici, prevenzione antidecubiti;
- aiuto domestico per casi particolari valutati dal servizio sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
- assistenza speciale per evitare l'ospedalizzazione (accompagnamento visite, ecc.);
- accompagnamento e socializzazione (disbrigo commissioni varie, partecipazione ad attività associative, ecc.);
- supporto e sostegno alla famiglia e segretariato sociale.

Le prestazioni possono essere erogate direttamente dal Comune o tramite Cooperativa (o altro Ente gestore) o attraverso forme indirette come la concessione di buoni servizio (si definiranno le modalità alla luce delle disposizioni regionali in corso di approvazione).

L'entità dell'intervento settimanale sarà definito all'interno del progetto individuale sulla base della situazione sanitaria-socio-economica-parentale.

Art. 44 **Personale**

Il personale del SAD è composto dalle seguenti figure professionali:

ASSISTENTE SOCIALE che ha funzioni di:

- elaborazione e verifica del progetto individuale;
- collegamento tra le risorse del territorio attivabili per ogni situazione;
- coordinamento, programmazione e verifica del servizio (piano di lavoro degli operatori e/o obiettori/volontari del servizio civile, supervisione agli operatori, partecipazione all'UVMD).

ASSISTENTE DOMICILIARE che ha funzioni di:

- eseguire i singoli interventi previsti dal regolamento sempre in conformità alle modalità e disposizioni concordate;
- segnalare le particolari necessità dell'utente;
- partecipare alle riunioni di coordinamento e di verifica.

Art. 45 Destinatari

Il Servizio è rivolto ai cittadini residenti nel Comune che si trovino in stato di bisogno.

Art. 46 Criteri di valutazione della situazione

Per l'ammissione al servizio si considerano:

- | | |
|---------------------|---|
| aspetto sanitario: | non autosufficiente in situazione di grave dipendenza
non autosufficiente con autonomia residua
parzialmente autosufficiente
autosufficiente |
| aspetto parentale: | persona sola senza figli
coppia sola senza figli
persona sola con figli non conviventi
coppia con figli conviventi
persona o coppia con figli conviventi |
| aspetto ambientale: | condizioni abitazione non adeguata (salubrità, barriere arch., servizi igienici adeguati, isolamento dal centro, riscaldamento ecc...)
condizioni abitazione parzialmente adeguata
condizioni abitazione adeguata |

Le priorità di accesso saranno definite sulla base dei criteri di valutazione.

Art. 47 Modalità di accesso

La richiesta deve essere presentata all'Assistente Sociale dall'interessato o da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un parente e/o affine o da persona con legame affettivo.

La richiesta viene valutata dal Servizio sociale che redige il progetto individuale, completandolo con il conteggio relativo all'ISEE e all'ISEEP (rilasciati dal Comune o dal patronato/Centro di Assistenza fiscale di riferimento o dall'INPS) e dalla scheda allegato A; il tutto viene trasmesso al responsabile di servizio per il relativo provvedimento di attivazione.

Tale procedura sarà arricchita dalla valutazione della UVMD qualora la situazione presenti una complessità tale da richiedere l'integrazione con prestazioni di tipo sanitario.

Qualora l'interessato non accettasse gli accordi previsti nel progetto individuale, il servizio non verrà attivato.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

Art. 48 Contribuzione

La contribuzione viene valutata sulla base di parametri economici, sanitari, familiari e ambientali risultanti dalla relazione dell'Assistente Sociale.

Il punteggio in base al quale il richiedente deve contribuire, viene calcolato secondo la somma dei punteggi derivanti dalle seguenti tabelle:

ASPETTO ECONOMICO:

Valore ISEE	Punteggio
fino a Euro 8.500,00	0
da Euro 8.500,01 a Euro 10.000,00	1
da Euro 10.000,01 a Euro 11.500,00	2
da Euro 11.500,01 a Euro 13.000,00	3
oltre 13.000,01	4

ASPETTO SANITARIO:

Persona non autosufficiente con indennità di accompagnamento	Punti 0
Persona non autosufficiente o parzialmente autosufficiente	Punti 1
Persona autosufficiente	Punti 2

ASPETTO FAMILIARE:

Persona sola o con coniuge, disabile minore o adulto con genitori, minore con genitori	Punti 0
--	---------

Per ogni figlio convivente o non convivente, per ogni fratello maggiorenne di disabile minore o adulto non a carico Irpef, per ogni fratello maggiorenne di minore non a carico Irpef	Punti 0,5
--	-----------

ASPETTO AMBIENTALE:

Abitazione adeguata	Punti 1
Abitazione parzialmente adeguata	Punti 0,5
Abitazione non adeguata	Punti 0

FASCE ED ENTITA' DELLA CONTRIBUZIONE ORARIA:

Punteggio	Contribuzione
da 0 a 2,5 punti	0
da 3 a 4,5 punti	20%
da 5 a 7 punti	40%
da 7,5 punti in poi	65% *

* La Giunta Municipale può decidere anche per la copertura totale.

La Giunta Municipale può rivedere annualmente i limiti previsti.

Art. 49 Centro Diurno Anziani e Sportello Informativo Pensionistico

L'Amministrazione comunale può attivare un Centro diurno per anziani e uno Sportello informativo pensionistico in collaborazione con gli Istituti di Previdenza e con i Patronati autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Art. 50

Pronto intervento sociale

Per le persone senza fissa dimora si possono prevedere interventi di prima assistenza fino a un massimo di € 50,00 (si considereranno in modo diverso le persone che comunque hanno avuto come ultima residenza il Comune di Costermano).

Per le persone temporaneamente presenti nel territorio comunale si possono attivare servizi previa autorizzazione del rimborso da parte del Comune di provenienza.

La Giunta Municipale può rivedere annualmente i limiti previsti per il pronto intervento sociale.

CAPO VIII – SERVIZIO SCOLASTICI

Art. 51

Trasporto scolastico

Definizione finalità e destinatari

Il servizio di trasporto scolastico si rivolge agli studenti delle scuole statali materne, elementari e medie.

Il servizio di trasporto può essere realizzato mediante servizi pubblici di linea, urbani ed extraurbani, scuolabus comunali e servizi convenzionati con il Comune.

L'Amministrazione Comunale può organizzare servizi di trasporto per favorire, secondo i programmi organizzativi dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione, occasioni didattiche, gite culturali, scambi con alunni di altri comuni, interventi vari nel campo didattico – culturale, secondo le proprie disponibilità finanziarie e sentito il Responsabile del servizio.

Modalità di accesso

Le famiglie interessate ad usufruire del servizio di cui sopra dovranno farne richiesta compilando l'apposito modulo di iscrizione, da presentare all'Ufficio competente, entro i termini indicati nel modulo stesso.

L'iscrizione avviene all'inizio di ogni anno scolastico. Per i non residenti verrà valutata l'erogazione del servizio soltanto dopo che l'erogazione stessa avrà soddisfatto la necessità dei residenti.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

Tariffe

L'Amministrazione Comunale determina annualmente il costo del servizio per utente rapportato al numero di figli che usufruiscono di tale servizio.

La misura dell'intervento comunale, in percentuale rispetto alla spesa a seconda della determinazione dell'ISEE, è la seguente:

SOGLIA MINIMA I.S.E.E.	SOGLIA MASSIMA I.S.E.E.	INTERVENTO COMUNALE
da Euro 0	a Euro 5.558,54 *	100%
da Euro 5.558,55	a Euro 6.800,00	66%
da Euro 6.800,00	a Euro 8.140,00	33%

* minima INPS anno 2006 (427,58 x 13 mensilità)

La Giunta Municipale può rivedere annualmente i suddetti limiti.

Contemporaneamente vengono stabilite le modalità e i termini per il pagamento del servizio medesimo.

Agevolazioni tariffarie

I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), ai sensi del precedente art. 7, potranno richiedere interventi economici di carattere individuale.

La richiesta di prestazione agevolata di cui sopra deve essere presentata mediante la compilazione del modulo di richiesta di esenzione entro i termini previsti allegando il certificato I.S.E.E. in corso di validità (rilasciati dal Comune o dal patronato/Centro di Assistenza fiscale di riferimento o dall'INPS).

Il Responsabile di Area provvederà, a seguito della conclusione dell'istruttoria, alla concessione o meno del contributo agli utenti aventi diritto.

E' prevista la possibilità di deroga su segnalazione dell'Assistente Sociale.

Art. 52 Servizio mensa

Definizione finalità e destinatari

La refezione scolastica è un servizio con il quale la scuola realizza, al pari di altri momenti della giornata scolastica, le sue finalità socio-educative nei confronti dei ragazzi assicurando loro, in particolare, la possibilità di realizzare il prolungamento dell'orario scolastico.

Le mense scolastiche sono un servizio a domanda individuale di cui usufruiscono gli alunni iscritti nelle scuole materne, nelle scuole elementari e nelle scuole medie inferiori, con rientri pomeridiani.

Il Comune può offrire tale servizio a mezzo mensa propria o pasti preconfezionati.

Modalità di accesso

Le famiglie interessate ad usufruire del servizio di cui all'art. precedente dovranno farne richiesta compilando l'apposito modulo di iscrizione, da presentare all'Ufficio competente, entro i termini indicati nel modulo stesso.

L'iscrizione avviene all'inizio di ogni anno scolastico. Per i non residenti verrà valutata l'erogazione del servizio soltanto dopo che l'erogazione stessa avrà soddisfatto la necessità dei residenti.

Tariffe

L'Amministrazione Comunale determina annualmente:

- la retta che devono corrispondere gli utenti delle Scuole materne ed elementari che dispongono di propria mensa;
- il costo del singolo pasto per gli utenti delle Scuole elementari e medie, dove vengono forniti pasti preconfezionati e si pagheranno solo i pasti effettivamente consumati;
- le modalità e i termini per il pagamento del servizio.

Agevolazioni tariffarie

I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), ai sensi del precedente art. 7, potranno richiedere interventi economici di carattere individuale secondo le stesse modalità previste dall'art. 51 del presente Regolamento

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

CAPO IX – SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DEL TEMPO LIBERO

La Giunta Municipale può prevedere che i servizi socio-educativi possano essere regolamentati secondo quanto previsto all'art. 2 del presente Regolamento (ISEE – ISEEP – Progetto Individualizzato).

Art. 53

Soggiorni Climatici

Definizione e finalità

E' un servizio rivolto alla popolazione anziana e/o ai disabili e/o ai minori, come occasione di svago, possibilità di recupero fisico e psichico e opportunità di socializzazione.

Destinatari

I destinatari sono i cittadini residenti nel Comune di Costermano, per i quali è stata organizzata la specifica iniziativa.

Per i non residenti verrà accettata l'iscrizione solo dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti.

Modalità di accesso

La persona interessata presenta richiesta presso l'Amministrazione Comunale, nei tempi stabiliti.

Quote iscrizione per utente

Stabilite annualmente dalla Giunta Municipale.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

Art. 54

Centri ricreativi per anziani

Definizione

Il Centro ricreativo per anziani è un luogo di aggregazione, socializzazione e promozione del protagonismo delle persone adulte e anziane.

Finalità

- offrire agli anziani e agli adulti una opportunità di incontro
- promuovere il protagonismo degli anziani
- coinvolgere agenzie formali ed informali presenti sul territorio

Destinatari

Adulti e anziani residenti e non. La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

Modalità di accesso

Il centro rimane aperto per alcuni giorni la settimana con accesso libero.

Attività

Ricreativo – culturali di gruppo.

Tariffe

Stabilite dalla Giunta Municipale.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

Art. 55

Centro Estivo Ricreativo

Definizione

E' un servizio educativo, realizzato durante le vacanze estive, a tempo pieno o a tempo parziale.

Finalità

Realizzare un'attività educativa, ricreativa e formativa sul piano relazionale, cognitivo e corporeo per i minori durante il periodo estivo.

Fornire un servizio per le famiglie nel momento della chiusura delle scuole.

Destinatari

C.E.R. infanzia:	bambini scuola dell'infanzia
C.E.R. elementari	alunni scuola elementare
C.E.R. medie	studenti scuola media

Modalità di accesso

Per l'accesso al servizio è necessaria l'iscrizione, fatta salva la possibilità per il Comune di stabilire il numero massimo di partecipanti ed eventualmente la graduatoria per l'accesso che verrà redatta su criteri stabiliti dalla Giunta Municipale.

La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

Attività

Sono distinte in base alle varie fasce di età evolutive, su cui si modulano:

- ricreativo - sportive non competitive
- laboratori creativo - manuali
- gite ed escursioni giornaliere o con pernottamento
- tornei e scambi ludico - sportivi tra i C.E.R. dei vari Comuni
- possibilità di usufruire del servizio di trasporto + mensa.

Tariffe

Quote di iscrizione a pagamento settimanale o a turno, approvate dalla Giunta Municipale annualmente.

I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), ai sensi del precedente art. 7, potranno richiedere interventi economici di carattere individuale secondo le stesse modalità previste dall'art. 51 del presente Regolamento.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

Art. 56**Appoggio educativo - scolastico****Definizione e modalità di accesso**

Il servizio prevede la predisposizione di un progetto educativo individualizzato rivolto a minori, segnalati dalla scuola o dai servizi, che evidenzino situazioni di disagio affettivo, relazionale o cognitivo.

Laddove i servizi rilevino disturbi comportamentali o patologie di tipo neuro-psichiatrico, che abbisognino di prestazioni socio-riabilitative, si procederà alla segnalazione all'Unità Sanitaria Locale per la presa in carico di competenza (vedi L.E.A. Socio-Sanitaria).

Qualora i Servizi lo ritengano opportuno, si potranno anche creare dei piccoli gruppi.

Finalità

Offrire esperienze positive ai minori.

Sviluppare la collaborazione con i servizi e le altre agenzie educative del territorio (scuola, gruppi sportivi, parrocchie,)

Condividere e verificare con la famiglia il percorso educativo del proprio figlio, sostenere e stimolare l'apprendimento, al fine di rafforzare il senso di sé, la motivazione allo studio e le relazioni interpersonali.

Destinatari

Bambini e ragazzi in situazione di disagio.

Attività

L'intervento si attua per alcune ore settimanali e si modula in base alle caratteristiche del minore.

L'affiancamento di una persona adulta offre al minore la possibilità di sperimentare una relazione positiva, attraverso varie esperienze, tra le quali inserimento in attività sportive, ricreative e culturali, opportunità di ampliamento di conoscenze personali.

Tariffe

Stabilite dalla Giunta Municipale.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

**Art. 57
Centro aperto****Definizione e finalità**

Il Centro Aperto è un servizio educativo extra-scolastico che persegue i seguenti obiettivi:

- creare un ambiente accogliente in cui i ragazzi possano esprimere la loro personalità e creatività e sviluppare le proprie attitudini e capacità;
- favorire l'integrazione sociale di minori in situazione di disagio scolastico e personale;
- porsi come osservatorio della situazione giovanile con l'obiettivo di agire in sinergia con le altre agenzie educative del territorio in un'ottica di prevenzione del disagio e promozione del benessere;
- attivare una rete di collaborazione con il territorio di appartenenza, dove il Centro Aperto divenga un momento di crescita della comunità e per la comunità.

Copre alcuni pomeriggi a cadenza settimanale, durante il periodo di frequenza scolastica, in spazi comunali.

La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

Destinatari

Centro Aperto Scuola Primaria:

Alunni della Scuola Primaria,

Centro Aperto Scuola Secondaria di 1° grado:

Studenti Scuola Secondaria di 1° Grado,

Modalità di accesso

Per l'accesso al servizio è necessaria l'iscrizione.

Attività

- Affiancamento nello studio e nello svolgimento compiti pomeridiani (se previsto nel progetto),
- Attività ricreativo – culturali di gruppo,
- Laboratori creativo – manuali,
- Attività ricreativo – sportive non competitive.

Tariffe

Stabilite dalla Giunta Municipale.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

**Art. 58
Centri giovani****Definizione**

Il Centro Giovani è un luogo di aggregazione, socializzazione e promozione del protagonismo giovanile.

Finalità

- offrire ai giovani una opportunità di incontro
- promuovere l'autonomia e il protagonismo dei giovani
- coinvolgere agenzie formali ed informali presenti sul territorio
- garantire la continuità delle proposte educative.

Destinatari

Giovani di età compresa tra i 14 e 30 anni. La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

Modalità di accesso

Il centro rimane aperto per alcuni giorni la settimana con accesso libero.

Attività

Ricreativo – culturali di gruppo.

Tariffe

Stabilite dalla Giunta Municipale.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

Art. 59 Informagiovani

Definizione

Il servizio fornisce informazioni, formazione e consulenza su tempo libero, volontariato, lavoro e studio.

Finalità

Fornire ai giovani informazioni sul tempo libero, volontariato, lavoro e studio.

Offrire ai giovani momenti ed occasioni di incontro attraverso la formazione e l'informazione perché da semplici fruitori diventino anche organizzatori della stessa attività.

Creare una banca dati con informazioni riguardanti tutte le iniziative socio-culturali del Comune di Costermano e dei Comuni limitrofi.

Creare una integrazione tra le reti di risorsa del territorio in collaborazione con le agenzie educative territoriali.

Sensibilizzare la comunità territoriale ai bisogni e problemi del mondo giovanile con incontri e dibattiti.

Destinatari

Tutti i cittadini residenti e non residenti.

La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

Attività

Il servizio è aperto alcuni giorni alla settimana.

E' prevista anche la realizzazione di corsi di formazione ed interesse giovanile, oltre alla collaborazione nella realizzazione di eventi giovanili.

Tariffe

Stabilite dalla Giunta Municipale.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

Art. 60 Spazio Famiglia

Definizione

E' un servizio per famiglie con bambini di età compresa fra 0 – 3 anni che offre la possibilità di socializzazione ai figli e ai loro genitori.

Finalità

Promuovere la socializzazione e la formazione delle famiglie e dei loro figli, con l'attivazione di forme di cooperazione e collaborazione.

Destinatari

Genitori e bambini dai 0 – 3 anni.

Modalità di accesso

A richiesta. La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

Attività

Gruppi di incontro per genitori con la presenza di facilitatori.

Organizzazione di giochi e attività che coinvolgano genitori e figli insieme.

Interventi da parte di esperti nei momenti di gioco e su temi di interesse proposti dai genitori.

Tariffe

Stabilite dalla Giunta Municipale.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

Art. 61**Settimana di vacanza per minori**

L'attività può prevedere la realizzazione di una settimana residenziale in luogo di vacanza per minori.

Obiettivi

- Offrire ai ragazzi un'occasione di aggregazione fra coetanei, conosciuti e non;
- Accrescere la relazione tra minori e tra minori e figure adulte di riferimento;
- Promuovere l'assunzione di responsabilità individuale e di gruppo finalizzato alla cogestione degli spazi e delle attività.

Destinatari

Bambini e ragazzi residenti e non. La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

Attività

- Attività ludico – ricreative di gruppo,
- cogestione della casa (pulizie, cucina, ...)
- attività specifiche finalizzate all'approfondimento di alcuni contenuti specifici legati all'obiettivo prescelto per la vacanza.

Tariffe

Stabilite dalla Giunta Municipale.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

CAPO X – ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA**Art. 62****Attività di Formazione Promozione**

Il Comune per aumentare il diritto di cittadinanza effettiva e la partecipazione dei cittadini si propone come promotore dei soggetti attivi nel proprio territorio .

A tal fine:

- favorisce la nascita di gruppi di interesse e/o gruppi informali sia con risorse di personale che strumentale,
- promuove momenti di formazione al fine di aumentare le relazioni tra i vari soggetti siano essi genitori, anziani, giovani ecc.

CAPO XI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 63

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alla altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

Art. 64

Ricorsi

In caso di mancata concessione di prestazioni ovvero di concessione ritenuta inadeguata il richiedente ha diritto di presentare ricorso all'organo competente entro 15 giorni dal formale diniego o dalla concessione inadeguata.

Art. 65

Collaborazione intercomunale

Tutte le Amministrazioni comunali che hanno condiviso e adottato il presente regolamento si impegnano a collaborare al fine di omogeneizzare a livello di territorio extra-comunale il piano dell'offerta dei servizi.

Art. 66

Norme transitorie

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo, entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.